

Codice A2109A

D.D. 8 luglio 2022, n. 142

**L.R. 13/2020, art. 24 (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo) e L.R. 5/2022, art. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024). DGR n. 12-5235 del 21/06/2022. Misura "Voucher vacanze 2022". Approvazione schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività di gestione della misura, per un importo di Euro 61.901,97 (IVA inclusa). Impegno di spesa complessivo di Euro 1.261.901,97 di cui**



**ATTO DD 142/A2109A/2022**

**DEL 08/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2109A - Valorizzazione turistica del territorio**

**OGGETTO:** L.R. 13/2020, art. 24 (Sostegno ai flussi turistici - Riparti turismo) e L.R. 5/2022, art. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024). DGR n. 12-5235 del 21/06/2022. Misura "Voucher vacanze 2022". Approvazione schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività di gestione della misura, per un importo di Euro 61.901,97 (IVA inclusa). Impegno di spesa complessivo di Euro 1.261.901,97 di cui Euro 1.200.000,00 sul cap. 178194/2022 e Euro 61.901,97 sul cap. 141730, annualità 2022-2023-2024. CUP J68J22000020002. Approvazione della ripartizione delle risorse da assegnare ai Consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale coinvolti nell'iniziativa "Voucher vacanze 2022".

Premesso che:

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", all'articolo 24 "Sostegno ai flussi turistici (Riparti turismo)" dispone che al fine di favorire il ritorno e un nuovo consolidamento dei flussi turistici verso il Piemonte si sostenga la fruizione delle destinazioni turistiche attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, attraverso l'assegnazione di voucher vacanze;

le azioni ivi previste sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione, attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all'intervento regionale (comma 2);

la Giunta regionale, tenuto conto dell'evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti

restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l'assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza (comma 2 bis);

per le finalità di cui sopra, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività, attraverso i consorzi di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 che a tal fine possono avvalersi di loro soggetti associati o partecipati, senza l'aggravio di oneri a carico della Regione, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico tra le parti interessate, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa legge e di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore (comma 3);

la Giunta regionale, con D.G.R. n. 39-1564 del 19 giugno 2020, integrata dalla D.G.R. n. 37-2717 del 29 dicembre 2020 e con deliberazione n. 30-3388 del 14 giugno 2021, ha attivato le Misure Voucher vacanze 2020 e 2021 avvalendosi della collaborazione di Finpiemonte S.p.A., affidando la distribuzione dei Voucher vacanze ai Consorzi di operatori turistici di rilevanza regionale riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della LR 14/2016 e destinando risorse regionali complessivamente pari a 6,5 Meuro di cui 5 Meuro per l'anno 2020 e 1,5 Meuro per l'anno 2021;

con deliberazione n. 33-4486 del 29 dicembre 2021 la Giunta regionale, ha fissato al 30 giugno 2022 il nuovo termine per la vendita e l'utilizzo dei voucher vacanza relativi alle annualità 2020-2021 per garantire il completo utilizzo delle risorse destinate a favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19.

Premesso, inoltre, che:

la legge regionale 29 aprile 2022 n. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022), articolo 2, comma 1 (Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa), sancisce che ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del medesimo decreto, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge;

tra le leggi oggetto di rifinanziamento di cui al sopracitato allegato 1, figura la legge n. 13/2020 con uno stanziamento per l'anno 2022 di € 1.200.000,00 (spese correnti) destinate all'attivazione della Misura "Voucher vacanza 2022".

Dato atto che:

con deliberazione n. 12-5235 del 21 giugno 2022 Approvazione della Misura "Voucher vacanze 2022" per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, la Giunta regionale ha:

- approvato i criteri e le modalità per l'attivazione della Misura "Voucher vacanze 2022" per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, contenuti nella scheda tecnica allegata alla citata deliberazione;
- dato atto che la copertura finanziaria per l'attuazione della Misura "Voucher vacanze 2022" è garantita dallo stanziamento di € 1.200.000,00 sul capitolo 178194/2022, Missione 7 Programma 1 del bilancio regionale 2022/2024;
- demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della citata deliberazione, individuando quale Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.) il dirigente del Settore Valorizzazione turistica del territorio della precitata Direzione regionale.

La Misura, attraverso i consorzi turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 14/2016, i quali a loro volta possono avvalersi di loro soggetti associati o comunque presenti sul territorio, promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività, finalizzati alla messa a disposizione di "Voucher vacanze", utilizzabili da turisti, anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per:

- trascorrere almeno quattro pernottamenti presso le strutture alberghiere ed extralberghiere piemontesi aderenti all'iniziativa, di cui uno a carico della Regione, uno dell'operatore e due del cliente (in caso di permanenza di 14 notti o superiore, l'offerta è raddoppiabile, quindi due pernottamenti a carico della Regione e due dell'operatore). Il numero di voucher massimo acquistabile a persona per struttura è 2.
- fruire di servizi turistici in loco scontati fino a un massimo del 50% del loro valore di mercato. Tali servizi connessi a visite turistiche e alla pratica di attività outdoor quali ad esempio accompagnamento in tour escursionistici o ciclo-escursionistici, in attività alpinistiche, canoa, rafting ed altre attività all'aria aperta estive ed invernali, noleggio attrezzature, trasporto persone e bagagli esclusivamente funzionali alla pratica di attività outdoor in forma organizzata, potranno essere fruiti anche giornalmente, in modo svincolato dal voucher pernottamenti;

nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 30 Giugno 2023 (termine eventualmente prorogabile).

Al fine di favorire la destagionalizzazione delle destinazioni turistiche, le strutture ricettive in accordo con i consorzi di riferimento potranno decidere i periodi di esclusione dell'offerta in modo da incentivare soggiorni nei momenti di minore occupazione. I Consorzi di operatori turistici e le strutture ricettive garantiscono adeguata ed aggiornata informazione ai turisti sui periodi in cui è possibile fruire dei voucher vacanza nonché sulle modalità di prenotazione ed utilizzo degli stessi.

Le risorse, quantificate in € 1.200.000,00 disponibili sul Bilancio regionale 2022-2024 capitolo 178194/2022 (Missione 7 Programma 1), saranno ripartite in egual misura tra i consorzi che aderiscono all'iniziativa, prevedendo che sulla base dei risultati del monitoraggio della vendita del voucher alla data del 31 marzo 2023, potranno essere nello stesso modo ridistribuite le eventuali quote invendute assegnate ai consorzi che non hanno raggiunto il plafond assegnato.

La quota di "riprotezione" (in caso di fallimenti o chiusure di strutture presso le quali siano stati prenotati Voucher che non si siano potuti utilizzare) di cui al paragrafo 3.2 dell'allegato alla D.G.R. 12-5235 del 21/06/2022 è quantificata, come nelle precedenti versioni, nella misura massima del 2,5% della disponibilità prevista per la Misura 2022 e potrà essere liberata, tramite graduale meccanismo di compensazione, man mano che risulteranno disponibili le risorse afferenti alla quota di riprotezione che non verrà utilizzata per le campagne 2020 e 2021. Le eventuali risorse rese disponibili in ordine a tale quota, potranno essere ridestinate nell'ambito delle finalità della presente Misura.

Visti:

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che iscrive la Regione Piemonte nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;

- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte, sostituendo la precedente disciplina approvata con la D.G.R. n. 2-6001 del 1/12/2017;
- la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021 (Rep. n. 164/2021);
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs 50/2016)”;
- la determinazione n. 43/2018 del Segretario generale di adozione del documento "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016".

Richiamato che:

la L.R. 13/2020 e la D.G.R. n. 12-5235 del 21/06/2022 prevedono che la Regione si avvalga di Finpiemonte S.p.a. quale soggetto gestore della Misura in questione.

le attività affidate a Finpiemonte S.p.a, per la gestione della Misura “Voucher vacanze 2020/2021” sono contemplate nel contratto rep. n. 175 dell’11/09/2020, integrato con il contratto rep. n. 357 del 30/09/2021, tuttora vigenti.

Preso atto che:

con nota prot. 8220 del 16/05/2022 il Settore Valorizzazione turistica del territorio ha richiesto a Finpiemonte di formulare l'offerta economica per le attività correlate alla gestione della misura “Voucher vacanze 2022”;

con nota prot. GB/AF/22-25358 del 05/07/2022 acquisita agli atti con prot. n. 11426 del 05/07/2022 Finpiemonte S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec l’offerta economica per le attività correlate alla gestione della misura “Voucher vacanze 2022” con il dettaglio dei costi e delle ore previste, per un importo complessivo pari a Euro 50.739,32 oltre IVA 22%;

considerato che, sulla base degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 2 – 6472 del 16 febbraio 2018 e della successiva D.D. n. 43/A10000 del 27 febbraio 2018, è stata effettuata una valutazione positiva circa la congruità dell’offerta presentata da Finpiemonte S.p.A., agli atti del Settore Valorizzazione turistica del territorio che qui si ritiene approvata nei limiti previsti dallo schema di contratto (Allegato 1) approvato con il presente provvedimento;

appurato che il compenso da corrispondere a Finpiemonte S.p.A. a copertura dei costi, diretti e indiretti, è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione quadro, secondo quanto previsto nello schema di contratto (Allegato 1), e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. n. 43/2018. L’IVA relativa alle fatture emesse, è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

ritenuto di dover procedere all’approvazione del citato schema di contratto (allegato 1), al fine di consentire a Finpiemonte S.p.A. di svolgere gli adempimenti necessari per l’incarico relativo a quanto sopra descritto;

dato atto che all’intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto di investimento

Pubblica (CUP J68J22000020002).

Alla luce di quanto sopra esplicitato, in attuazione della D.G.R. n. 12-5235 del 21/06/2022, si ritiene necessario:

- approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. GB/AF/22-25358 del 05/07/2022 acquisita agli atti con prot. n. 11426 del 05/07/2022;
- affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione della Misura "Voucher vacanze 2022";
- approvare lo schema di contratto con Finpiemonte S.p.A. (Allegato 1);
- approvare lo schema di ripartizione delle risorse economiche tra i consorzi riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 e coinvolti nell'attuazione della Misura "Voucher vacanze 2022" (Allegato 2), assegnabili da parte di Finpiemonte nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della stessa Misura, approvati con DGR n. 12-5235 del 21/06/2022;
- impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613), ai fini dell'attivazione della Misura approvata con DGR n. 12-5235 del 21/06/2022, l'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 sul cap. 178194/2022, Missione 7 Programma 1 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 (quale dotazione complessiva della Misura), la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- impegnare altresì a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di Euro 61.901,97 (IVA inclusa) sul cap. 141730, Missione 1 Programma 3 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 per gli oneri di gestione relativi a detta misura con riferimento al periodo 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito specificato:
- € 13.577,61 IVA inclusa per l'attività svolta nell'anno 2022 di cui € 11.129,19 quale imponibile da versare a favore del beneficiario ed € 2.448,42 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- € 38.251,45 IVA inclusa per l'attività svolta nell'anno 2023 di cui € 31.353,65 quale imponibile da versare a favore del beneficiario ed € 6.897,80 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
- € 10.072,91 IVA inclusa per l'attività svolta nell'anno 2024 di cui € 8.256,48 quale imponibile da versare a favore del beneficiario ed € 1.816,43 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del Dlgs. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto indicato dalla DGR n. 36-8717 del 5/4/2019 "Articolo 56 comma 6 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i. – Approvazione indirizzi";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021";

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- D.Lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e s.m.i., e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- D.G.R. n. 2 -6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018;
- "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte";
- L.R. n. 13 del 29 maggio 2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- Legge regionale n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- D.G.R. n. 43-3529 del 09/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- D.G.R. n. 1-4970 del 04/05/2022, avente per oggetto "Legge regionale L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- D.G.R. n. 10 - 3440 del 23/06/2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.";
- capitolo 141730 (annualità 2022-2023-2024) "Spese per servizi Finpiemonte S.p.a. afferenti ad attività di Direzione", (missione 01 programma 0103) che è pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo 178194/2022 "Riparti Turismo. Sostegno ai flussi turistici (art. 24, l.r. 13/2020 covid-19)" (missione 07 programma 01) che è pertinente e presenta la necessaria

disponibilità;

*determina*

di approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A., con sede in Galleria San Federico 54 in Torino – P.IVA 01947660013, con nota prot. GB/AF/22-25358 del 05/07/2022 acquisita agli atti con prot. n. 11426 del 05/07/2022 per le attività correlate alla gestione della misura “Voucher vacanze 2022” da svolgere negli anni 2022-2023-2024, per un importo complessivo pari a Euro 50.739,32 oltre IVA 22%, secondo quanto previsto dallo schema di contratto (allegato 1) approvato con il presente atto;

di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione della Misura “Voucher vacanze 2022” di cui alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, art. 24 e legge regionale 5/2022, art. 2 e la cui attuazione è stata approvata con DGR n. 12-5235 del 21/06/2022;

di approvare lo schema di contratto (allegato 1), quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

di impegnare in favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613) l'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 sul cap. 178194/2022, Missione 7 Programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, annualità 2022 (quale dotazione complessiva della Misura) la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
la somma sarà liquidata ad avvenuta esecutività della presente determinazione dirigenziale;

di impegnare altresì in favore di Finpiemonte Spa (cod. ben. 12613) la somma complessiva di Euro 61.901,97 (IVA inclusa) sul cap. 141730, Missione 1 Programma 3 del bilancio finanziario gestionale 2022/2024, per gli oneri di gestione relativi a detta misura con riferimento al periodo 2022-2024, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

l'importo complessivo del corrispettivo dovuto a Finpiemonte S.p.A. per le spese di gestione della Misura “Voucher vacanze 2022”, pari ad Euro 61.901,97 (I.V.A. inclusa), annualità 2022-2024, è così ripartito:

- cap. 141730, annualità 2022 – Euro 13.577,61 (I.V.A. inclusa);
- cap. 141730, annualità 2023 – Euro 38.251,45 (I.V.A. inclusa);
- cap. 141730, annualità 2024 – Euro 10.072,91 (I.V.A. inclusa);

da corrispondere previa presentazione di dettagliato consuntivo di spesa secondo quanto disposto dal contratto di affidamento e nei modi e nei termini indicati dall'art. 26 Convenzione Quadro;

di dare atto che, ai sensi della disciplina introdotta dalla legge 190/2014 (art. 1, comma 629, lettera b), la somma complessiva di € 61.901,97 risulta così suddivisa:

€ 50.739,32 quale imponibile da versare al beneficiario;

€ 11.162,65 IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. 633/1972;

di stabilire che le risorse destinate al rifinanziamento dei "Voucher vacanze 2022", saranno assegnate da parte di Finpiemonte S.p.a nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della Misura approvati con DGR n. 12-5235 del 21/06/2022, ai consorzi di rilevante interesse regionale

che aderiscono all'iniziativa;

di approvare lo schema di ripartizione delle risorse economiche tra i consorzi riconosciuti di rilevante interesse regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11 luglio 2016 n. 14 coinvolti nell'attuazione della Misura "Voucher vacanze 2022" (Allegato 2), che saranno assegnate ai fini attuativi da parte di Finpiemonte, nel rispetto dei criteri e modalità per l'attivazione della Misura approvati con DGR n. 12-5235 del 21/06/2022;

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

La presente determinazione sarà pubblicata:

- ai sensi dell'art. 37 e dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro: 61.901,97

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. (D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020)

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

- ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente”:

Destinatario del trasferimento: Finpiemonte S.p.A. in qualità di gestore del Fondo – C.F. 01947660013

Importo complessivo: Euro 1.200.000,00.

Responsabile del procedimento: Paola Casagrande

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRETTORE (A2109A - Valorizzazione turistica del territorio)  
Firmato digitalmente da Paola Casagrande

Allegato



Allegato 2		
	<b>Voucher vacanze 2022 Beneficiario</b>	<b>Importo assegnabile</b>
1	ALTO PIEMONTE TURISMO	€ 70.588,24
2	CONSORZIO LAGO MAGGIORE HOLIDAYS	€ 70.588,24
3	CONSORZIO FORTUR	€ 70.588,24
4	CONSORZIO MONTEROSA/VALSESIA	€ 70.588,24
5	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI CONITOURS	€ 70.588,24
6	CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ASTI E MONFERRATO	€ 70.588,24
7	CONSORZIO OPERATORI VALLI DI LANZO	€ 70.588,24
8	CONSORZIO PICCOLE STRUTTURE RICETTIVE LANGHE MONFERRATO ROERO	€ 70.588,24
9	CONSORZIO TERRE REALI DEL PIEMONTE	€ 70.588,24
10	CONSORZIO TURISMO BARDONECCHIA	€ 70.588,24
11	CONSORZIO TURISTICO ALPI BIELLESI	€ 70.588,24
12	CONSORZIO TURISTICO BIELLA ACCOGLIE	€ 70.588,24
13	CONSORZIO TURISTICO INCOMING EXPERIENCE	€ 70.588,24
14	CONSORZIO TURISTICO LANGHE MONFERRATO ROERO	€ 70.588,24
15	CONSORZIO TURISTICO TERRE DI FAUSTO COPPI	€ 70.588,24
16	CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA	€ 70.588,24
17	CONSORZIO TURISTICO VALLI DEL CANAVESE	€ 70.588,24
	<b>Totale</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>

Allegato 1

Rep.-n.

**REGIONE PIEMONTE**

**SCHEMA DI CONTRATTO - ART. 2 COMMA 4 L.R. N. 17/2007 PER L’AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA MISURA “VOUCHER VACANZE 2022” – L.R. 13/2020, ART. 24 E L.R. 5/2022, ART. 2. DGR N. 12-5235 DEL 21/06/2022.**

**Tra**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio in persona del Direttore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino Piazza Castello 165, C.F. 80087670016 (nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 140.914.183,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491, registrata a Torino in data 3.2.2022 n. 4729, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_, (nel seguito Finpiemonte) nel seguito, ove congiuntamente, anche “Parti”,

**PREMESSO CHE**

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di

Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, la Regione e Finpiemonte in data 15/01/2021 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;

- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) la Legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19”, art. 24, stabilisce che:

- attraverso azioni di sostegno della domanda turistica e degli operatori del comparto, la Regione promuove l’assegnazione di voucher vacanze (comma 1);
- le azioni previste al comma 1 sono finalizzate alla definizione e alla messa in atto di una campagna di sostegno alla fruizione delle destinazioni turistiche della Regione attraverso la messa a disposizione di voucher vacanze, utilizzabili da turisti anche nell’ambito di pacchetti vacanza, per trascorrere più di un pernottamento presso le strutture alberghiere ed extralberghiere, di cui uno a carico della Regione, o per fruire di servizi turistici in loco scontati nella misura massima del 50 per cento grazie all’intervento regionale (comma 2);
- la Giunta regionale, tenuto conto dell’evoluzione dello stato pandemico da Covid-19, della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo nazionale e delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità attuative, nonché i termini temporali per l’assegnazione e la fruizione dei voucher vacanza (comma 2 bis);
- per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività attraverso i consorzi di cui all’articolo 18 della legge regionale 14/2016 che a tal fine possono avvalersi di loro soggetti associati o partecipati, senza l’aggravio di oneri a carico della Regione, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico

tra le parti interessate, nonché avvalendosi della collaborazione delle società consortili di cui alla stessa legge e di Finpiemonte S.p.a., quale soggetto gestore;

f) con D.G.R. n. 39-1564 del 19 giugno 2020, integrata dalla D.G.R. n. 37-2717 del 29 dicembre 2020 e con deliberazione n. 30-3388 del 14 giugno 2021, la Giunta regionale ha attivato le Misure Voucher vacanze 2020 e 2021 avvalendosi della collaborazione di Finpiemonte S.p.A., affidando la distribuzione dei Voucher vacanze ai Consorzi di operatori turistici di rilevanza regionale riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della LR 14/2016 e destinando risorse regionali complessivamente pari a 6,5 Meuro di cui 5 Meuro per l'anno 2020 e 1,5 Meuro per l'anno 2021;

g) la legge regionale 29 aprile 2022 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022), articolo 2, comma 1 (Rifinanziamento e rimodulazione delle leggi regionali di spesa), sancisce che ai sensi degli articoli 36 e 38, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 e del paragrafo 7, lettere b), c) e d) dell'allegato n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) del medesimo decreto, è autorizzato per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 il rifinanziamento delle leggi regionali e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 alla presente legge; tra le leggi oggetto di rifinanziamento di cui al sopracitato allegato 1, figura la legge n. 13/2020 con uno stanziamento per l'anno 2022 di € 1.200.000,00 (spese correnti) destinate all'attivazione della Misura “Voucher vacanza 2022”;

h) con D.G.R. n. 12-5235 del 21 giugno 2022, la Giunta regionale:

- ha approvato i criteri e le modalità per l'attivazione della Misura “Voucher

vacanze 2022” per favorire i flussi turistici verso il Piemonte nelle fasi post emergenza da Covid-19, contenuti nella scheda tecnica allegata alla citata deliberazione;

- ha dato atto che la copertura finanziaria per l’attuazione della Misura “Voucher vacanze 2022” è garantita dallo stanziamento di € 1.200.000,00 sul capitolo 178194/2022, Missione 7 Programma 1 del bilancio regionale 2022/2024;

- ha demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Turismo e Sport, Settore Valorizzazione turistica del territorio, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della citata deliberazione, individuando quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il dirigente del Settore Valorizzazione turistica del territorio della precitata Direzione regionale.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto dell’affidamento regionale delle attività volte alla gestione della misura “Voucher vacanze 2022” nel rispetto della D.G.R. n. 12-5235 del 21/06/2022, e delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di gestione della Misura “Voucher vacanze 2022” che dovranno essere espletate nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 12-5235 del 21/06/2022 nonché dalle disposizioni della

Convenzione Quadro.

2. In particolare, la Misura, attraverso i consorzi turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 14/2016, i quali a loro volta possono avvalersi di loro soggetti associati o comunque presenti sul territorio, promuove la definizione di accordi con gli operatori turistici e della ricettività, finalizzati alla messa a disposizione di "Voucher vacanze", utilizzabili da turisti, anche nell'ambito di pacchetti vacanza, per:
- trascorrere almeno quattro pernottamenti presso le strutture alberghiere ed extralberghiere piemontesi aderenti all'iniziativa, di cui uno a carico della Regione, uno dell'operatore e due del cliente (in caso di permanenza di 14 notti o superiore, l'offerta è raddoppiabile, quindi due pernottamenti a carico della Regione e due dell'operatore). Il numero di voucher massimo acquistabile a persona per struttura è 2;
  - fruire di servizi turistici in loco scontati fino a un massimo del 50% del loro valore di mercato. Tali servizi connessi a visite turistiche e alla pratica di attività outdoor quali ad esempio accompagnamento in tour escursionistici o ciclo-escursionistici, in attività alpinistiche, canoa, rafting ed altre attività all'aria aperta estive ed invernali, noleggio attrezzature, trasporto persone e bagagli esclusivamente funzionali alla pratica di attività outdoor in forma organizzata, potranno essere fruiti anche giornalmente, in modo svincolato dal voucher pernottamenti;
  - i "voucher vacanza 2022" potranno essere venduti e fruiti nel periodo compreso dall'avvio operativo dell'iniziativa e fino al 30 giugno 2023 (termine eventualmente prorogabile);
  - al fine di favorire la destagionalizzazione delle destinazioni turistiche, le

strutture ricettive in accordo con i consorzi di riferimento potranno decidere i periodi di esclusione dell'offerta in modo da incentivare soggiorni nei momenti di minore occupazione. I Consorzi di operatori turistici e le strutture ricettive garantiscono adeguata ed aggiornata informazione ai turisti sui periodi in cui è possibile fruire dei voucher vacanza nonché sulle modalità di prenotazione ed utilizzo degli stessi.

3. Le risorse regionali vengono trasferite ai consorzi di cui al precedente punto, che, senza l'aggravio di oneri a carico della Regione Piemonte, né il riconoscimento di commissioni e di ogni altra forma di ricarico tra tutte le parti interessate e coinvolte nell'iniziativa, le riconosceranno agli operatori turistici e della ricettività aderenti all'iniziativa, per l'erogazione ai turisti di "Voucher vacanze" entro i limiti previsti dalla DGR 12-5235 del 21/06/2022.

4. I destinatari finali della Misura sono, i turisti che utilizzeranno i "Voucher vacanze".

## **Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) supporto nella definizione della Misura (esame provvedimenti, definizione avviso e modulistica, raccordo con affidante);
- b) attività propedeutiche alla definizione dell'affidamento (contrattualistica, offerte economiche);
- c) invio a mezzo pec delle lettere d'invito ai Consorzi Turistici riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 14/2016, finalizzate alla richiesta di presentazione delle proposte progettuali/conferme di adesione;
- d) ricezione delle proposte progettuali e conferme di adesione, registrazioni



informazioni anagrafiche ed esame istruttorio delle stesse, congiuntamente alle strutture regionali competenti. L'approvazione delle proposte avverrà secondo i criteri previsti nell'Allegato A alla DGR n. 12-5235 del 21/06/2022.

e) verifiche per adempimenti propedeutici all'erogazione delle disponibilità finanziarie ai Consorzi (tra cui quelli ai fini "Durc" e "Antimafia") e trasferimento delle risorse;

f) entro il 31/03/2023, ricezione da parte dei Consorzi, dell'elenco delle prenotazioni dei voucher per pernottamenti e servizi turistici, ed analisi del risultato conseguito dai Consorzi, congiuntamente alle strutture regionali competenti;

g) eventuale proroga o riallocazione risorse. Finpiemonte S.p.A. su indicazione e in accordo con le strutture regionali competenti e sulla base dell'analisi del risultato conseguito in occasione del monitoraggio potrà prolungare i termini dell'utilizzo da parte dei consorzi delle risorse ancora nella disponibilità di ognuno. Diversamente, si riserverà di recuperarle con relativa richiesta di restituzione ai consorzi stessi. In presenza di eventuali richieste aggiuntive dei consorzi che avranno esaurito la propria quota disponibile attraverso le corrispondenti prenotazioni, sarà possibile riconoscere agli stessi una quota ulteriore a valere sulle risorse complessivamente rimanenti tenuto conto delle disponibilità residue delle misure precedenti 2020-2021. Sia in caso di proroga sia di riallocazione delle risorse, il termine per l'utilizzo dei Voucher da parte dei turisti è il 30 Giugno 2023, fatte salve diverse disposizioni delle competenti strutture regionali sulla base dei dati di monitoraggio, di cui alla precedente lettera

f), e dell'analisi dei risultati raggiunti;

h) eventuale gestione delle “riprotezioni” a favore dei turisti, sempre tramite i

consorzi, in caso di fallimenti o chiusure di strutture presso le quali siano

stati prenotati Voucher che non si siano potuti utilizzare. La quota di

“riprotezione” (in caso di fallimenti o chiusure di strutture presso le quali

siano stati prenotati Voucher che non si siano potuti utilizzare) di cui al

paragrafo 3.2 dell'allegato alla D.G.R. 12-5235 del 21/06/2022 è

quantificata, come nelle precedenti versioni, nella misura massima del

2,5% della disponibilità prevista per la Misura 2022 e potrà essere liberata,

tramite graduale meccanismo di compensazione, man mano che

risulteranno disponibili le risorse afferenti alla quota di riprotezione che

non verrà utilizzata per le campagne 2020 e 2021.

Ove possibile e secondo modalità che saranno definite con le strutture

regionali competenti, esperirà tentativi di recupero nei confronti delle

strutture chiuse o fallite, delle somme erogate dai Consorzi per voucher

prenotati e non utilizzati;

i) entro il 30/06/2023, ricezione delle conferme di fruizione dei

pernottamenti e dei servizi turistici effettivamente erogati;

j) eventuale recupero delle risorse non utilizzate dai Consorzi, in caso di

mancate fruizioni dei pernottamenti e dei servizi turistici oggetto di

Voucher già assegnati alle strutture ricettive e turistiche;

k) richiesta e acquisizione da ciascun Consorzio dei dati relativi ai voucher

venduti per ogni struttura;

l) sulla base dell'elenco dei voucher venduti fornito dai Consorzi,

Finpiemonte effettua il campionamento dei voucher da controllare. Il

campione è casuale ma proporzionale al numero di voucher venduto da ciascun consorzio e contempla almeno il 5% dei voucher venduti;

m)

n) richiesta ai Consorzi delle anagrafiche delle strutture campionate e caricamento delle anagrafiche sul proprio gestionale;

o) richiesta alle strutture della documentazione comprovante il soggiorno;

p) verifica della suddetta documentazione e predisposizione delle comunicazioni inerenti le risultanze istruttorie, comprese quelle per eventuali richieste integrazioni laddove la documentazione ricevuta risulti carente;

q) nell'ipotesi in cui vengano riscontrate delle irregolarità nei documenti acquisiti, Finpiemonte provvederà a comunicare alla struttura interessata, mettendo in copia il relativo Consorzio erogante, l'avvenuto rilievo dell'anomalia concedendo alla stessa un termine di 30 giorni al fine di dare riscontro alla comunicazione ed inviare eventuali precisazioni ovvero integrazioni alla documentazione già trasmessa a Finpiemonte;

Nel caso in cui la struttura non faccia pervenire precisazioni e integrazioni ovvero le stesse non siano ritenute accoglibili, Finpiemonte procederà nel seguente modo:

- darà corso alle attività di recupero stragiudiziale delle somme indebitamente percepite, oltre ad eventuali interessi, mediante l'invio di formale intimazione di pagamento;

- in difetto di restituzione delle somme richieste, Finpiemonte agirà tempestivamente, con il più ampio mandato, in sede stragiudiziale valutando, eventualmente di concerto con i Consorzi, le azioni ritenute più opportune,

inclusa la possibilità di definire accordi transattivi nel rispetto della normativa

in materia di fondi pubblici e in conformità alle proprie procedure;

- nel caso in cui il recupero delle somme debba essere fatto in costanza di procedure concorsuali, ove possibile e secondo modalità che saranno definite con le strutture regionali competenti, Finpiemonte provvederà a porre in essere, avvalendosi della collaborazione dei Consorzi Turistici anche al fine di reperire la documentazione necessaria comprovante l'esistenza del credito, le opportune azioni di tutela del credito medesimo in sede concorsuale;

- qualora i tentativi di recupero stragiudiziale non sortissero effetto positivo, Finpiemonte segnalerà al Responsabile regionale dell'affidamento le posizioni per l'avvio delle procedure di recupero coattivo mediante ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato);

- effettuerà le segnalazioni di eventuali frodi ai danni di fondi pubblici, previste all'art. 20 della Convenzione Quadro.

r) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

s) monitoraggio in itinere dell'iniziativa, finalizzato all'analisi dei risultati raggiunti nelle varie fasi e per il raggiungimento degli obiettivi e l'utilizzo pieno ed efficace delle risorse stanziare;

t) servizio di informazione/assistenza diretta ai Consorzi attraverso canali telefonici e web;

u) attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;

v) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione

Quadro;

v) gestione informatica dei processi.

**Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria, l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e l'esame e il monitoraggio congiunto delle proposte progettuali.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 12 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione Piemonte – Direzione Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

**Art. 4 – Fondo e Risorse**

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 12-5235 del 21/06/2022 trasferisce a Finpiemonte, su conto corrente bancario indicato da Finpiemonte stessa, apposite somme stanziare pari a € 1.200.000,00.

2. La dotazione della Misura per l'anno 2022 ammonta ad € 1.200.000,00 e sarà ripartita tra i Consorzi di operatori turistici di rilevanza regionale riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 della LR 14/2016 aderenti all'iniziativa e la quota di "riprotezione" sarà computata secondo quanto previsto all'art. 2 lettera h).

3. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni

della Convenzione Quadro.

**Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2024.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che potranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, dove verrà stabilito il nuovo termine di scadenza senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

**Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel presente contratto e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento.

**Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nella Parte III, art. 32 della

Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Valorizzazione turistica del territorio (a mezzo pec con protocollo n. GB/AF/22-25358 del 05/07/2022), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro 50.739,32 (oltre IVA), come di seguito specificato:

- Euro 11.129,19 (oltre IVA), per complessivi Euro 13.577,61 (IVA inclusa) per l'attività svolta nell'anno 2022;
- Euro 31.353,65 (oltre IVA), per complessivi Euro 38.251,45 (IVA inclusa) per l'attività svolta nell'anno 2023;
- Euro 8.256,48 (oltre IVA), per complessivi Euro 10.072,91 (IVA inclusa) per l'attività svolta nell'anno 2024.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 141730 del Bilancio regionale annualità 2022/2024, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. "split payment" - previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, prevista all'articolo 26 della

Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore

affidante la previsione di eventuali ulteriori attività da svolgersi con riferimento al presente affidamento, non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in



cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

#### **Art. 12 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 13 –Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

#### **Art. 14 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti di Finpiemonte stessa poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

**Art. 15 – Foro Competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport,

Settore Valorizzazione turistica del territorio

Il Direttore

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

## **ALLEGATO 1**

### **Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.**

Nell'ambito del contratto di affidamento relativo alla gestione e al controllo della misura "Voucher Vacanze 2022" previsto dall'art. 16 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 8, cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Valorizzazione turistica del territorio per le imprese della Regione Piemonte, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

#### **1. DEFINIZIONI**

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto

previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,
- luogo e data di nascita,
- residenza,
- codice fiscale,
- estremi del documento di riconoscimento.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche, che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

#### **Banche dati di riferimento:**

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

#### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).



## 6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs.196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area

di trattamento;

- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella

realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

#### **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare

preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al

presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.